



COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 del 25.03.2017	Oggetto: conferma aliquote IMU-TASI.
-------------------------	--------------------------------------

L'anno Duemiladiciassette addì Venticinque del mese di Marzo alle ore 10.00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, il Sindaco Fabrizia Pecunia ed i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
PECUNIA FABRIZIA	X	
BORDONI OSCAR	X	
FAZIOLI MATTEO	X	
ROLLANDI LORENZO	X	
BONANINI MARCO	X	
BONANINI ALESSIA		X
CAPELLINI GIOVANNI	X	
GASPARINI ELISABETTA	X	
CANTRIGLIANI FRANCA		X
ROLLANDI DANIELA		X
BONANINI BRIAN	X	

Componenti il Consiglio: 11, presenti nr. 8, assenti nr. 3;

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri:

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede la Sig.ra Fabrizia Pecunia nella qualità di Sindaco eletto;
- Partecipa con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Caprara;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile

IL PRESIDENTE

Illustra il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- Con D.L. 30/12/2016, n. 244 ("Decreto Milleproroghe") pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016 è stata disposta la proroga dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 al 31/03/2017;
- Il comma 42 della Legge di Bilancio per l'esercizio 2017 che proroga il blocco degli aumenti delle tariffe e delle addizionali regionali e locali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

PREMESSO che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che:

- l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- a mente del predetto articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012,

l'istituzione dell'imposta municipale propria, disciplinandone l'applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

- l'art 1 comma da 380 a 386 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 prevede che il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;
- la suddetta Legge 147/2013, all'art. 1 comma 703 prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- il comma 669 della Legge n.147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, l'IMU non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO altresì che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare, ai soli fini IMU, di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

DATO atto che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- per l'anno 2014, ai sensi del combinato disposto dei sopra citati commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, come modificata dal D.L. n. 16/2014, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui ai punti precedenti, relativi all'aliquota massima TASI applicabile e alla somma delle aliquote TASI ed IMU, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- l'ammontare del gettito generato dall'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere interamente utilizzato per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

RILEVATO che

- il comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere erogati dal Comune a favore della collettività, non finanziati da specifici tributi o tariffe, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera comunità dei cittadini, senza possibilità di essere quantificata in relazione ai singoli soggetti beneficiari;

TENUTO quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente, si ritiene opportuna l'approvazione di una manovra fiscale che comporti l'alternatività dell'assoggettamento ad IMU o TASI per gli immobili che costituiscono presupposto impositivo per l'applicazione di entrambi i tributi, prevedendo, in particolare con riferimento alla TASI, quanto di seguito indicato:

- azzeramento dell'aliquota di base dell'1 per mille per gli immobili siti nel Comune di Riomaggiore, che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU;
- assoggettamento a TASI degli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell'IMU, quali le abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, gli immobili strumentali all'attività agricola e gli immobili esclusi dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art 13 comma 2, D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Legge n. 147/2013;

DATO atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;
- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art 13-bis del D.L. 201/2011 stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L.16/2014, stabilisce che: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,

salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la decreto legislativo n. 360 del 1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.07.2011, con la quale il Comune di Riomaggiore, ai sensi dell'art. 246 del D. lgs 267/2000, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

VISTA la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13.09.2011, con la quale il Comune di Riomaggiore, ottemperando a quanto stabilito dall'art. 251, comma 1, del D.lgs 267/2000, ha fissato le aliquote delle entrate tributarie di propria competenza nella misura massima consentita;

VISTI il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria” ed il “Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI - tributo per i servizi indivisibili” approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06.05.2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11.05.2016 avente ad oggetto: “conferma aliquote IMU – TASI – TARI”;

VISTO il D.L. del 6 marzo 2014, n.16;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti nr. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti regolarmente resi

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 3) per il tributo IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:
 - 3.1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, l'IMU non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

3.2) Di dare altresì atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare, ai soli fini IMU, di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

3.3) Di approvare per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge, la seguente aliquota dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota del 6 per mille

per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;
per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

Aliquota del 10,6 per mille

per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale A/10;

per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (7,6 per mille quota di competenza statale e 3 per mille quota di competenza comunale), ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati rurali ad uso strumentale), esclusi dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013;

per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 504/1992;

Aliquota 7,6 per mille

per i terreni agricoli;

3.4) Di approvare per l'anno 2017 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;

3.5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, nella misura di euro 200,00;

4) per il tributo TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

4.1) di dare atto che l'ente non intende introdurre, viste le difficoltà operative che ciò comporterebbe, aliquote differenziate per il caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, come da previsione di Legge n. 147/2013 (comma 681), e pertanto l'obbligazione tributaria, si applica sulla base della seguente misura:

- 100 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;

4.2) di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento per tutti gli immobili siti nel Comune di Riomaggiore, ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determinano, nei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote:

Aliquota 1 per mille

per i fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Aliquota 2,5 per mille

per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione

principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;

per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

per l' unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, escluso dall'applicazione dell'IMU in quanto riconosciuto abitazione principale ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e dell'art 2 comma 5 del D.L. 102/2013;

per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai punti 1, 2, e 3, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

per la casa coniugale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché per le relative pertinenze;

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

4.3) Di non avvalersi della facoltà di applicare l'aumento dello 0,80%;

- 5) di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2014;
- 6) Di dare atto con specifico provvedimento vengono approvato il Piano finanziario TARI per gli anni 2017-2019 nonché le tariffe TARI relative all'esercizio 2017;
- 7) di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Con voti nr. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti regolarmente resi

DELIBERA

Di dare al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, stante l'urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma, del decreto legislativo n.267/2000.

IL SINDACO-PRESIDENTE
Fabrizia Pecunia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rossella Caprara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

.....

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il per decorso del termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del Decreto legislativo nr. 267 del 18.08.2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pareri

La sottoscritta Barbara Palla, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Barbara Palla

La sottoscritta Barbara Palla, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Barbara Palla